



COMUNE DI PRALI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Frazione Ghigo, 16 – 10060 PRALI – TO Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998
e.mail prali@ruparpiemonte.it

CATASTO DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DAL FUOCO

AGGIORNAMENTO E
REVISIONE DEGLI ELENCHI
Anni 2016 - 2017

Elaborato

relazione illustrativa
elenco dei soprassuoli percorsi da incendi aggiornato

Prali, 11/04/2018

Il tecnico comunale
(F.to Enrico BRUNETTO)

Il Sindaco
(F.to Franco GRILL)

RELAZIONE

La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge - quadro in materia di incendi boschivi" è finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

La legge quadro dispone che i soprassuoli percorsi dal suolo siano sottoposti a delle limitazioni d'uso. Queste sono contenute nell'articolo 10:

«Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.»

Per dare attuazione ai predetti divieti i comuni sono tenuti a censire i soprassuoli percorsi dal fuoco tramite apposito catasto e a revisionare gli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai predetti divieti dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto.

Costituisce oggetto del presente elaborato il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel territorio.

L'arco temporale considerato, sono gli anni 2016 - 2017 e le fonti a cui si è attinto per l'aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendi sono costituite dalle segnalazioni effettuate dal Corpo Forestale dello Stato e dai rapporti *dell'Associazione Regionale Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte*.

Con l'approvazione del Catasto Incendi, si prende atto che:

1. non si sono verificati altri incendi boschivi nel territorio comunale;

Il Catasto dei soprassuoli percorsi da incendi è da pubblicare all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. In tale periodo di tempo potranno essere presentate osservazioni e/o proposte.

¹ Superficie boscata: LEGGE REGIONALE NR. 4 10/02/2009 ART. 3 – BOSCHI E FORESTA

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni. ^{≤1}

² **A:** le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per un periodo di **15 anni**

B: è vietata la realizzazione di edifici e infrastrutture per insediamenti civici ed attività produttive, è vietato il pascolo e la caccia per un periodo di **anni 10**

C: sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientali per un periodo di **5 anni**

Legge 21/11/2000 nr. 353 art. 10 comma 1.
